Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale„ n. 242 del 16 ottobre 1995 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 16 ottobre 1995 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 120

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 giugno-15 settembre 1995 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica.

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 giugno-15 settembre 1995 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica

(Pubblicazione disposta ai sensi dell'art. 4 della legge n. 839 dell'11 dicembre 1984)

Vengono qui riprodotti i testi originali degli Accordi entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 giugno-15 settembre 1995 e non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica ai sensi dell'art. 80 della Costituzione o a decreto del Presidente della Repubblica di esecuzione, pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 settembre 1995.

L'elenco di detti Accordi risulta dalla tabella n. 1.

In tale tabella sono indicati anche gli Accordi entrati in vigore precedentemente al 16 giugno 1995, i cui testi originali non erano in possesso del Ministero degli affari esteri in tale data.

Eventuali altri Accordi entrati in vigore nel periodo 16 giugno-15 settembre 1995 i cui testi non sono ancora pervenuti al Ministero degli affari esteri saranno pubblicati nel prossimo supplemento trimestrale alla *Gazzetta Ufficiale* datato 15 gennaio 1996.

Quando tra i testi facenti fede non è contenuto un testo in lingua italiana, si è pubblicato sia il testo in lingua straniera facente fede, sia il testo in lingua italiana se esistente come testo ufficiale. In mancanza del quale si è pubblicata una traduzione non ufficiale in lingua italiana del testo facente fede.

Per comodità di consultazione è stata altresì predisposta la tabella n. 2 nella quale sono indicati gli Atti internazionali soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica entrati in vigore per l'Italia recentemente, per i quali non si riproduce il testo, essendo lo stesso già stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* (di cui si riportano, per ciascun Accordo, gli estremi).

TABELLA N. 1

ATTI INTERNAZIONALI NON SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA O A DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, ENTRATI IN VIGORE NEL PERIODO 16 GIUGNO-15 SETTEMBRE 1995

Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore	Pagina
498.		
24 agosto 1994, Conakry		
Accordo di consolidamento tra Italia e Guinea (Club di Parigi del 18 novembre 1992) con due Annessi	24 agosto 1994	9
499.		
7 gennaio 1995, Beirut		
Accordo finanziario tra Italia e Libano per la concessione di una linea di credito di 150 milioni di dollari USA	7 gennaio 1995	17
500.		
6 febbraio 1995, Roma		
Accordo tra Italia e Ungheria in materia di visti	26 agosto 1995	25
501.		
8 marzo 1995, Budapest		
Scambio di lettere tra Italia e Ungheria per la modifica dell'Accordo del 25 maggio 1974 sui trasporti aerei civili	8 marzo 1995	29
502.		
20 aprile 1995, Addis Abeba		
Accordo tra Italia e Governo transitorio dell'Etiopia concernente il riscadenzamento del debito (Club di Parigi del 16 dicembre 1992), con quattro Allegati	20 maggio 1995	35
503.		
7 giugno 1995, Berna		
Protocollo tra Italia e Svizzera relativo al trattamento fiscale della «Société italo-suisse d'exploitation du tunnel du Grand-Saint-Bernard» (Sisex)	7 giugno 1995	47

TABELLA N. 2

ATTI INTERNAZIONALI SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA O APPROVATI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECENTEMENTE ENTRATI IN VIGORE

Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore
Convenzione tra l'Italia e l'Algeria per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione e la frode fiscale con procotollo (Algeri, 3 febbraio 1991) *(Vedi legge n. 711 del 14 dicembre 1994 nel* S.O. *n. 170 alla* G.U. *n. 301 del 27 dicembre 1994).*	30 giugno 1995 *G.U.* n. 166 del 18 luglio 1995
Trattato di amicizia e collaborazione tra Italia e Bulgaria (Roma 9 gennaio 1992) *(Vedi legge n. 73 dell'8 marzo 1995 nel* S.O. *n. 32 alla* G.U. *n. 65 del 18 marzo 1995).*	21 luglio 1995 *G.U.* n. 203 del 31 agosto 1995
Scambio di note relativo all'estensione della partecipazione italiana alla Forza Multinazionale e Osservatori (MFO), con allegato *addendum* effettuato il 17 e 24 marzo 1992 (Roma 17 marzo-24 marzo 1992) *(Vedi legge n. 12 del 2 gennaio 1995 nel* S.O. *n. 2 alla* G.U. *n. 14 del 18 gennaio 1995).*	27 febbraio 1995 *G.U.* n. 139 del 16 giugno 1995
Accordo di cooperazione per prevedere, prevenire e mitigare le catastrofi naturali e tecnologiche tra Italia e Malta (Palermo, 11 marzo 1994) *(Vedi legge n. 52 del 15 febbraio 1995 nel* S.O. *n. 27 alla* G.U. *n. 48 del 27 febbraio 1995).*	1° agosto 1995 *G.U.* n. 143 del 21 giugno 1995
Accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione Mondiale per il Commercio (Marrakech 15 aprile 1995) *(Vedi legge n. 747 del 29 dicembre 1994 nel* S.O. *n. 1 alla* G.U. n. 7 del 10 gennaio 1995).	1° gennaio 1995

498.

Conakry, 24 agosto 1994

Accordo di consolidamento tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Guinea (Club di Parigi del 18 novembre 1992) con due Annessi (1)

(Entrata in vigore: 24 agosto 1994)

(1) Gli Annessi non si pubblicano per motivi tecnici.

ACCORD DE CONSOLIDATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE

Le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République de Guinée dans l'esprit d'amitié et de cooperation economique existant entre le deux Pays et en application des dispositions du Procès-Verbal signé a Paris le 18 Novembre 1992 entre les Pays participants au "Club de Paris", concernant la consolidation de la dette de la Guinée sont convenus de ce qui suit:

ARTICLE I

Le present Accord concerne la consolidation des dettes, en principal et intérêts, dues au 31 Décembre 1992 et non reglées, resultant de l'Accord de consolidation entre le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République de Guinée conclu le 4 Juin 1988 en application du Procès-Verbal de Paris du 18 Avril 1986.

Les montants des dettes en question sont indiqués dans l'Annexe A au present Accord et pourront être modifiés d'un commun accord entre les Parties signataires du présent Accord.

ARTICLE II

Les dettes visees au precedent Article I seront remboursées et transférées par le Gouvernement de la République de Guinée, par l'entremise de la Banque Centrale de la République de Guinée (ci-apres denommée "Banque"), à la Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (ci-après denommée "SACE"), dans les devises indiquées dans les contrats ou conventions financières respectifs, comme suit:

- 1/7/1993 0,85%
- 1/1/1994 0,89%
- 1/7/1994 0,94%
- 1/1/1995 0,98%
- 1/7/1995 1,02%
- 1/1/1996 1,07%

- 1/7/1996 1,11%
- 1/1/1997 1,16%
- 1/7/1997 1,21%
- 1/1/1998 1,26%
- 1/7/1998 1,31%
- 1/1/1999 1,36%
- 1/7/1999 1,41%
- 1/1/2000 1,47%
- 1/7/2000 1,52%
- 1/1/2001 1,58%
- 1/7/2001 1,64%
- 1/1/2002 1,70%
- 1/7/2002 1,76%
- 1/1/2003 1,82%
- 1/7/2003 1,88%
- 1/1/2004 1,95%
- 1/7/2004 2,01%
- 1/1/2005 2,08%
- 1/7/2005 2,15%
- 1/1/2006 2,22%
- 1/7/2006 2,29%
- 1/1/2007 2,36%
- 1/7/2007 2,44%
- 1/1/2008 2,51%
- 1/7/2008 2,59%
- 1/1/2009 2,67%
- 1/7/2009 2,75%
- 1/1/2010 2,84%

- 1/7/2010 2,92%
- 1/1/2011 3,00%
- 1/7/2011 3,10%
- 1/1/2012 3,19%
- 1/7/2012 3,28%
- 1/1/2013 3,37%
- 1/7/2013 3,47%
- 1/1/2014 3,57%
- 1/7/2014 3,67%
- 1/1/2015 3,77%
- 1/7/2015 3,87%
- 1/1/2016 3,99%

ARTICLE III

1) Sur le montant total de chaque dette dont le paiement est reechelonné aux termes du present Accord, le Gouvernement Guinéen s'engage a rembourser et a transférer à la "SACE", par l'entremise de la "Banque", les intérêts relatifs aux dettes en question, calculés a partir de la date d'échéance jusqu'au règlement total des dettes mêmes selon les dispositions prevues au precedent Article II, aux taux d'intérêts de 0,61% p.a. pour ce qui concerne les dettes en Dollars USA et de 4,92% p.a. pour ce qui concerne les dettes en Lires italiennes.
2) Les intérêts seront reglés dans les devises indiquées dans les contrats ou conventions financières respectifs en versements semestriels (1er Janvier - 1er Juillet) dont le premier echéant le 1er Janvier 1995.

ARTICLE IV

Le Gouvernement Guinéen s'engage a rembourser et a transférer a la "SACE", par l'entremise de la "Banque", au plus tard le 30 Juin 1993, les dettes non couvertes par le présent Accord dues a la "SACE" et non réglées à la date du 18 Novembre 1992 (Annexe B). Des intérets de retard au taux de 14% p.a. seront perçus sur ces montants.

ARTICLE V

En cas de retard sur tout paiement prevu au present Accord, le Gouvernement Guinéen s'engage a rembourser et a transférer promptement a la "SACE", par l'entremise de la "Banque", des intérêts de retard calculés aux taux d'intérêts correspondant aux respectifs "Libors" a six mois, relevés sur le Financial Times a la date d'échéance, augmentés de 1 point de pourcentage.
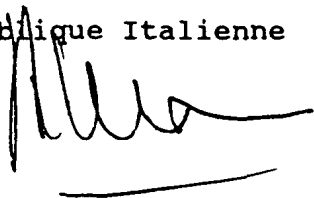
ARTICLE VI

Le present Accord entrera en vigueur a la date de sa signature.
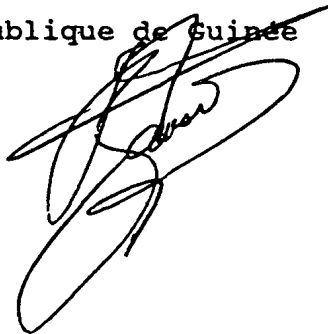
En foi de quoi les soussignes Représentants dûment habilités ont signe le present Accord.

Fait a Conakry en deux exemplaires, en langue française le 24 août 1994.

Pour le Gouvernement de la République Italienne

Pour le Gouvernement de la République de Guinée

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO DI CONSOLIDAMENTO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI GUINEA

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Guinea nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente tra i due Paesi ed in applicazione delle disposizioni del Processo-verbale firmato a Parigi il 18 novembre 1992 tra i Paesi partecipanti al "Club di Parigi" relativo al consolidamento del debito della Guinea, hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO I

Il presente Accordo concerne il consolidamento dei debiti, in capitale ed interessi, dovuti al 31 Dicembre 1992 e non saldati, derivanti dall'Accordo di consolidamento tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Guinea concluso il 4 giugno 1988 in applicazione del Processo-verbale di Parigi del 18 Aprile 1986.

Gli importi dei debiti in questione sono indicati nell'Annesso A al presente Accordo e potranno essere modificati di comune accordo tra le Parti firmatarie del presente Accordo.

ARTICOLO II

I debiti di cui al precedente Articolo I saranno rimborsati e trasferiti dal Governo della Repubblica di Guinea, per il tramite della Banca Centrale della Repubblica di Guinea (di seguito denominata "Banca"), alla Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (di seguito denominata "SACE"), nelle valute indicate nei rispettivi contratti o convenzioni finanziarie, come segue:-

- 1/7/1993	0,85%
- 1/7/1994	0,89%
- 1/7/1994	0,94%
- 1/1/1995	0,98%
- 1/7/1995	1,02%
- 1/1/1996	1,07%
- 1/7/1996	1,11%

- 1/1/1997	1,16%
- 1/7/1997	1,21%
- 1/1/1998	1,26%
- 1/7/1998	1,31%
- 1/1/1999	1,36%
- 1/7/1999	1,41%
- 1/1/2000	1,47%
- 1/7/2000	1,52%
- 1/1/2001	1,58%
- 1/7/2001	1,64%
- 1/1/2002	1,70%
- 1/7/2002	1,76%
- 1/1/2003	1,82%
- 1/7/2003	1,88%
- 1/1/2004	1,95%
- 1/7/2004	2,01%
- 1/1/2005	2,08%
- 1/7/2005	2,15%
- 1/1/2006	2,22%
- 1/7/2006	2,29%
- 1/1/2007	2,36%
- 1/7/2007	2,44%
- 1/1/2008	2,51%
- 1/7/2008	2,59%
- 1/1/2009	2,67%
- 1/7/2009	2,75%
- 1/1/2010	2,84%
- 1/7/2010	2,92%
- 1/1/2011	3,00%
- 1/7/2011	3,10%
- 1/1/2012	3,19%
- 1/7/2012	3,28%
- 1/1/2013	3,37%
- 1/7/2013	3,47%
- 1/1/2014	3,57%
- 1/7/2014	3,67%
- 1/1/2015	3,77%
- 1/7/2015	3,87%
- 1/1/2016	3,99%

ARTICOLO III

1) Sull'importo totale di ciascun debito il cui pagamento é ristrutturato ai sensi del presente Accordo, il Governo della Guinea s'impegna a rimborsare ed a trasferire alla "SACE", per il tramite della "Banca", gli interessi relativi ai debiti in questione, calcolati a decorrere dalla data di scadenza fino al saldo totale degli stessi secondo le disposizioni previste nel precedente Articolo II, ai tassi d'interesse dello 0,61% annuo per i debiti in dollari USA e del 4,92% annuo per i debiti in Lire italiane.

2) Gli interessi saranno saldati nelle valute indicate nei rispettivi contratti o convenzioni finanziarie in rate semestrali (1 gennaio - 1 luglio) la prima delle quali a scadere il 1 gennaio 1995.

ARTICOLO IV

Il Governo della Guinea si impegna a rimborsare ed a trasferire alla "SACE", per il tramite della "Banca", non oltre il 30 giugno 1993, i debiti non previsti dal presente Accordo dovuti alla "SACE" e non saldati alla data del 18 Novembre 1992 (Annesso B). Su tali importi saranno percepiti interessi di mora al tasso del 14% annuo.

ARTICOLO V

In caso di ritardo di ogni pagamento previsto dal presente Accordo, il Governo della Guinea si impegna a rimborsare ed a trasferire con sollecitudine alla "SACE", per il tramite della "Banca", gli interessi di mora calcolati in base ai tassi di interesse corrispondenti ai rispettivi "Libor" a sei mesi, rilevati sul Financial Times alla data di scadenza e aumentati di 1 punto di percentuale.

ARTICOLO VI

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della sua firma.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti Rappresentanti, debitamente abilitati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Conakry, in due esemplari, in lingua francese, il 24 agosto 1994.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI GUINEA

499.

Beirut, 7 gennaio 1995

Accordo finanziario tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Libanese per la concessione di una linea di credito di 150 milioni di dollari USA

(Entrata in vigore: 7 gennaio 1995)

ACCORD FINANCIER

entre

LA REPUBLIQUE ITALIENNE ET LA REPUBLIQUE LIBANAISE

Le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République Libanaise, dans l'esprit d'amitié et de coopération entre les deux Pays et dans le cadre de la contribution italienne à la reconstruction du Liban, et en référence aux dispositions de l'Agreed Minutes, par. III, signée à Rome le 20 Février 1992, sont convenus de ce qui suit:

Article I

Les Autorités compétentes de la République Italienne sont disposées à faciliter la mise à disposition du "Conseil de Développement et de la Reconstruction du Liban", ci-après dénommé "CDR", (agissant au nom et pour le compte du Gouvernement libanais), conformément à la réglementation italienne en vigueur et par le moyen d'un ou de plusieurs établissements bancaires italiens qui en feront demande, des lignes de crédits pour un montant maximum de 150 millions de dollars USA, aux termes de l'art. 15, lettre g) de la Loi italienne N. 227 du 24 Mai 1977 et modifications successives.

Ces crédits seront destinés au financement des biens et des services italiens relatifs aux contrats commerciaux concernants centrales électriques de Zahrani et Beddawi, à signer avant le 31 Décembre 1995.

Article II

Le montant global sus-mentionné fera l'objet de conventions financières à conclure entre les établissements bancaires italiens et le "CDR".

Chaque convention de crédit:

a) stipulera le financement de 85% au maximum de la valeur en devise tranférable des contrats sus-mentionnés; le restant 15% de cette valeur devra être versé au titre de paiement d'acompte ou sur présentation des documents d'expédition. La valeur des marchandises et des services étrangers, éventuellement inclus dans les contrats pour des raisons techniques, ne sera pas supérieure au pourcentage des paiements au comptant effectués par la partie libanaise;

b) stipulera le taux d'intérêt applicable, qui sera celui le plus bas des deux suivants: taux de Consensus et taux TICR en vigueur au moment des signatures des contrats commerciaux relatifs;

c) doit être conclue dans un délais de six mois à compter de la date de signature du contrat commercial relatif; autrement on se basera sur le taux applicable à la date de la réception, par l'établissement de crédit, de la demande d'imputation.

Article III

La partie libanaise prendra à sa charge les frais d'assurance du crédit, dont le taux de prime, établi par la "Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione", ci-après dénommée "S.A.C.E.", correspondra à celui qui est appliqué aux lignes de crédit inter-gouvernementales, à l'égard du Liban, au moment de l'octroi de la couverture d'assurance pour chaque convention de crédit.

Article IV

Les crédits financiers cités au précédent Art. I seront remboursés en 17 versements semestriels égaux et consécutifs, le premier échéant six mois après la date d'acceptation provisoire de l'installation prévue par les contrats commerciaux, et au plus tard 36 mois après l'entrée en vigueur des conventions financières respectives.

Article V
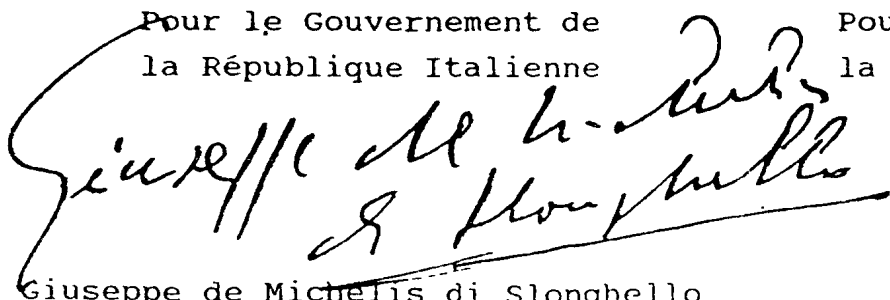
Les clauses financières et juridiques ainsi que les détails et les ententes techniques relatives à l'ouverture des lignes de crédits seront établis d'un commun accord entre les établissements bancaires italiens et le "CDR".

Article VI

Le présent accord entrera en vigueur à la date de sa signature; il restera valable jusqu'à ce que tous les versements, en principal et intérêt, prévus à l'Art. IV auront été effectués.

Fait à Beyrouth le 7 Janvier 1995 en double exemplaire en langue française.

Pour le Gouvernement de la République Italienne	Pour le Gouvernement de la République Libanaise
Giuseppe de Michelis di Slonghello	Al Fadl CHALAK
(Ambassadeur d'Italie)	(Président du CDR)

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO FINANZIARIO FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA LIBANESE

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Libanese, nello spirito di amicizia e di collaborazione esistente fra i due Paesi e nell'ambito del contributo italiano alla ricostruzione del Libano, con riferimento alle disposizioni del Processo Verbale, paragrafo III, firmato a Roma il 20 febbraio 1992, hanno concordato quanto segue:

Articolo I

Le Autorità competenti della Repubblica Italiana sono disposte ad agevolare la messa a disposizione del "Consiglio per lo Sviluppo e la Ricostruzione del Libano", qui di seguito denominato "CDR", (che agisce in nome e per conto del Governo libanese), in conformità con la legislazione italiana vigente e tramite uno o più istituti di credito italiani che ne faranno richiesta, linee di credito per un totale non superiore a 150 milioni di dollari USA, in base all'Articolo 15, lettera g), della legge italiana n. 227 del 24 maggio 1977 e successive modificazioni.

Tali crediti saranno destinati a finanziare beni e servizi italiani relativi ai contratti commerciali per le centrali elettriche di Zahrani e Beddawi, che dovranno essere firmati entro il 31 dicembre 1995.

Articolo II

La cifra di cui sopra sarà oggetto di convenzioni finanziarie, che saranno stipulate dagli istituti di credito e dal "CDR".

Ciascuna convenzione:

a) stipulerà il finanziamento di non più dell'85% del valore dei contratti di cui sopra in valuta trasferibile; il rimanente 15% di tale valore dovrà essere versato come acconto, ovvero dietro presentazione dei documenti di spedizione. Il valore delle merci e dei servizi stranieri, eventualmente compresi nei contratti per motivi tecnici, non sarà superiore alla percentuale dei pagamenti in contanti effettuati dalla parte libanese;

b) stipulerà il tasso d'interesse applicabile, che sarà quello più basso fra i tassi seguenti: il tasso Consensus ed il tasso TICR in vigore al momento della firma dei relativi contratti commericiali;

c) dovrà essere conclusa entro sei mesi a partire dalla data della firma del relativo contratto commerciale; in caso contrario, ci si baserà sul tasso applicabile alla data di ricezione della richiesta di imputazione da parte dell'istituto di credito.

Articolo III

La parte libanese si assumerà le spese di assicurazione del credito, il cui tasso di premio, fissato dalla "Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione", qui di seguito denominata "S.A.C.E.", sarà pari a quello applicato alle linee di credito intergovernative, nei confronti del Libano, al momento della concessione della copertura assicurativa per ciascuna convenzione di credito.

Articolo IV

I crediti finanziari di cui al precedente Articolo I saranno rimborsati in 17 rate uguali e consecutive, la prima delle quali con scadenza a sei mesi dalla data di accettazione provvisoria dell'istallazione prevista per i contratti commerciali, e non oltre i 36 mesi dall'entrata in vigore delle rispettive convenzioni finanziarie.

Articolo V

Le clausole finanziarie e giuridiche, come pure i dettagli e le intese tecniche relative all'apertura delle linee di credito, saranno stabilite di comune accordo fra gli istituti bancari italiani ed il "CDR".

Articolo VI

Il presente accordo entrerà in vigore alla data della firma e rimarrà in vigore fino a quando saranno stati effettuati tutti i versamenti, di capitale ed interessi, di cui all'Articolo IV.

Fatto a Beirut il 7 gennaio 1995 in due copie in lingua francese.

Per il Governo della Repubblica Italiana

(F.to: Giuseppe de Michelis di Slonghello)

Ambasciatore d'Italia

Per il Governo della Repubblica Libanese

(F.to: Al Fadl CHALAK)

Presidente del CDR

500.

Roma, 6 febbraio 1995

Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Ungheria in materia di visti

(Entrata in vigore: 26 agosto 1995)

ACCORDO

tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Ungheria in materia di visti

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Ungheria,

considerando il favorevole sviluppo delle relazioni tra i due Paesi ed esprimendo il desiderio di svilupparle e rafforzarle in ogni campo,

ispirandosi ai principi e alle disposizioni dell'Atto Finale di Helsinki e in attuazione degli impegni assunti nel quadro della Conferenza per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, in particolare di quelli contenuti nel Documento Conclusivo della Riunione di Vienna sui seguiti CSCE adottato il 19 gennaio 1989,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

I cittadini della Repubblica Italiana e quelli della Repubblica di Ungheria titolari di validi passaporti diplomatici o di servizio possono recarsi senza visto nel territorio dell'altra parte contraente, indipendentemente dal motivo dell'ingresso e senza limiti di durata.

I cittadini della Repubblica Italiana e della Repubblica di Ungheria titolari di validi passaporti ordinari possono recarsi senza visto nel territorio dell'altra Parte Contraente per un periodo non superiore ai 90 giorni.

Tale facilitazione non riguarda gli ingressi per motivi di lavoro subordinato o autonomo, o per altra attività lucrativa, i quali continuano ad essere sottoposti a regimi di visto e regolati dalle norme vigenti in ciascuno Stato.

Articolo 2

Le Autorità competenti delle due Parti contraenti rilasceranno visti d'ingresso per più viaggi per un periodo fino ad un massimo di due anni alle seguenti categorie di persone:

a) dipendenti delle Rappresentanze permanenti dell'Alitalia in Ungheria e della Malev in Italia nonchè i componenti del loro nucleo familiare;

b) dipendenti di Rappresentanze e Società economiche, commerciali e finanziarie delle due parti ammesse a norma di legge all'esercizio della loro attività nel territorio dell'altra Parte nonchè i componenti del loro nucleo familiare;

c) giornalisti italiani e ungheresi rispettivamente accreditati in modo permanente in Ungheria e in Italia nonchè i componenti del loro nucleo familiare;

d) dipendenti di Rappresentanze tecnico-scientifiche e culturali italiane e ungheresi aventi personalità giuridica nell'ordinamento di appartenenza e sottoposte al controllo giuridico o di altro genere delle autorità governative nonchè i componenti del loro nucleo familiare;

e) frequentatori di corsi post-universitari, studenti, borsisti e ricercatori che si rechino da un Paese all'altro in conformità agli Accordi culturali e tecnico-scientifici intergovernativi e il cui periodo di soggiorno superi i 90 giorni.

Nei casi di cui al presente articolo le Parti adotteranno le decisioni relative al rilascio dei visti nel più breve tempo possibile ma al massimo entro 15 giorni lavorativi a partire dal momento della presentazione della richiesta.

Articolo 3

1. Le parti convengono che nessuna clausola del presente Accordo potrà risultare o essere interpretata come derogatoria o comunque condizionante degli impegni attuali e futuri derivanti da accordi multilaterali sull'ingresso di cittadini della controparte.

2. Restano ferme le disposizioni normative di carattere generale vigenti in ciascun Paese sull'ingresso, soggiorno e movimento degli stranieri, ivi comprese quelle che regolano, nell'interesse della sicurezza dello Stato, l'accesso ad aree determinate, l'ingresso e l'uscita attraverso valichi designati e il percorso regolamentato di autoveicoli della controparte adibiti al trasporto internazionale di merci su strada.

3. Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano il diritto delle Parti contraenti di rifiutare il rilascio dei visti e comunque l'ingresso nel proprio territorio sulla base di esame caso per caso.

4. Ognuna delle parti ha il diritto di sospendere l'applicazione del presente Accordo parzialmente o totalmente, con carattere provvisorio, per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica. Dell'introduzione di tale provvedimento e della sua revoca l'altra Parte deve essere immediatamente informata per iscritto attraverso i canali diplomatici.

Articolo 4

Qualora, dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, una delle Parti contraenti dovesse emettere un nuovo documento di viaggio l'altra Parte deve esserne immediatamente informata con l'invio di un esemplare del dcumento.

Articolo 5
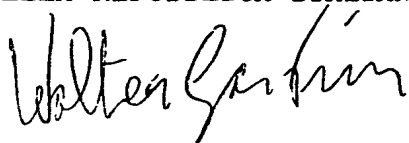
1. Il presente Accordo entrerà in vigore il 60' giorno dopo che le Parti contraenti si saranno reciprocamente informate per iscritto, per via diplomatica, sull'adempimento delle condizioni previste dai rispettivi ordinamenti interni per l'entrata in vigore dell'Accordo.

2. Il presente Accordo è stipulato a tempo indeterminato e ciascuna delle Parti ha il diritto di annullarlo. L'Accordo perde il proprio effetto il 30.mo giorno dalla notifica della denuncia effettuata per iscritto e per via diplomatica da una Parte contraente all'altra.
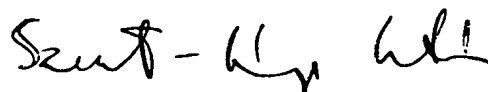
3. All'entrata in vigore del presente Accordo, viene abrogato l'Accordo firmato tra le parti contraenti a Roma il 17 gennaio 1990, modificato con Scambio di Lettere il 6 luglio 1991 e il 22 febbraio 1993.

Fatto a Roma, il 6 febbraio 1995
in due esemplari, ciascuno in lingua italiana e ungherese, ambedue i testi facenti ugualmente fede

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA	PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA
Walter Gardini	Szent-Iványi Gábor

501.

Budapest, 8 marzo 1995

Scambio di lettere tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Ungheria per la modifica dell'Accordo del 25 maggio 1974 sui trasporti aerei civili

(Entrata in vigore: 8 marzo 1995)

AMBASCIATA D'ITALIA

Budapest, March 8th, 1995

Your Excellency,

Referring to the Agreement between the Government of the Republic of Italy and the Government of the Hungarian People's Republic on scheduled air services, signed on 25 May 1974, in Budapest, I wish to propose the following modifications of the Agreement.

Paragraph 1 of Article 3 of the Agreement to be changed as follows:

"Both Contracting Parties have the right to designate one airline in order to operate agreed air services. In special cases the aeronautical authorities of the two Contracting Parties may agree on a second designation. The aeronautical authorities of the two Contracting Parties are to be informed in writing of this designation".

In case the above proposal is acceptable for the Government of the Republic of Hungary I suggest that my present letter and Your Excellency's positive answer should form a consent on the modification of the Agreement between the Government of the Republic of Italy and the Government of the Hungarian People's Republic on scheduled air services, signed on 25 May 1974, in Budapest.

Your Excellency, please accept my highest consideration,

Pietro Ercole Ago

His Excellency
Dr Károly Lotz
Minister of Transport
Communication and Water Management
of the Republic of Hungary
BUDAPEST

MINISTER OF TRANSPORT,
COMMUNICATION AND
WATER MANAGEMENT

552407/1995.

Budapest, 8 March 1995

His Excellency
Mr. Pietro Ercole Ago
Ambassador of the
Republic of Italy

Budapest

Dear Mr. Ambassador,

I am pleased to acknowledge receipt of your letter dated 8 March, 1995, the text of which is as below:

Paragraph 1 of Article 3 of the Agreement to be changed as follows:

"Both Contracting Parties have the right to designate one airline in order to operate air services. In special cases the aeronautical authorities of the two Contracting Parties may agree on a second designation. The aeronautical authorities of the two Contracting Parties are to be informed in writing of this designation."

I have pleasure in informing you that your proposal is acceptable to the Government of the Republic of Hungary, therefore, Your Excellency's letter and my response letter constitute the modification of the Agreement between the Government of the Hungarian People's Republic and the Government of the Republic of Italy on scheduled air services signed on 25 May 1974, in Budapest.

Your Excellency, please accept the assurances of my highest consideration.

Dr. Károly Lotz

TRADUZIONE NON UFFICIALE

AMBASCIATA D'ITALIA

Budapest, 8 marzo 1995

Eccellenza,

con riferimento all'Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Popolare di Ungheria sui servizi aerei di linea, firmato a Budapest il 25 maggio 1974, desidero proporre le seguenti modifiche all'Accordo.

Paragrafo 1, Articolo 3 dell'Accordo, modifica seguente:

" Le due Parti Contraenti avranno il diritto di designare una compagnia aerea, allo scopo di operare i servizi aerei concordati. In casi particolari, le autorità aereonautiche delle due Parti Contraenti potranno concordare una seconda designazione. Le autorità aereonautiche delle due Parti Contraenti dovranno essere informate per iscritto di tale designazione".

Nel caso in cui la proposta di cui sopra sia accettabile per il Governo della Repubblica di Ungheria, propongo che la presente lettera e la risposta positiva di Sua Eccellenza costituiscano un accordo sulla modifica all'Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Popolare di Ungheria sui servizi aerei di linea, firmato a Budapest il 25 maggio 1974.

La prego di accettare, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.

Pietro Ercole Ago

Sua Eccellenza
Dr. Karoly Lotz
Ministro dei Trasporti, delle
Comunicazioni e della Gestione
delle Acque della
Repubblica di Ungheria
BUDAPEST

**MINISTRO DEI TRASPORTI,
DELLE COMUNICAZIONI E
DELLA GESTIONE DELLE ACQUE**

552407/1995

Budapest, 8 marzo 1995

**Sua Eccellenza
Pietro Ercole Ago
Ambasciatore della
Repubblica Italiana
Budapest**

Caro Ambasciatore,

mi pregio di accusare ricevuta della Sua lettera in data 8 marzo 1995, il cui testo e il seguente:

Paragrafo 1, Articolo 3 dell'Accordo, modifica seguente:

" Le due Parti Contraenti avranno il diritto di designare una compagnia aerea, allo scopo di operare i servizi aerei concordati. In casi particolari, le autorità aereonautiche delle due Parti Contraenti potranno concordare una seconda designazione. Le autorità aereonautiche delle due Parti Contraenti dovranno essere informate per iscritto di tale designazione".

Mi è gradito informarLa che la Sua proposta è accettabile per il Governo della Repubblica di Ungheria; pertanto la lettera di Sua Eccellenza e la mia lettera di risposta costituiscono modifica all'Accordo fra il Governo della Repubblica Popolare di Ungheria ed il Governo della Repubblica Italiana sui servizi aerei di linea, firmato a Budapest il 25 maggio 1974.

La prego di accettare, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.

Dr. Karoly Lotz

502.

Addis Abeba, 20 aprile 1995

Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo Transitorio di Etiopia concernente il riscadenzamento del debito (Club di Parigi del 16 dicembre 1992) con quattro Allegati (1)

(Entrata in vigore: 20 maggio 1995)

(1) Gli Allegati non si pubblicano per motivi tecnici.

AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY
AND THE TRANSITIONAL GOVERNMENT OF ETHIOPIA

The Government of the Republic of Italy and the Government of Ethiopia in the spirit of friendship and economic cooperation existing between the two countries and on the basis of the Agreed Minutes signed in Paris on 16th December, 1992 by the countries taking part in the Paris Club meeting, have agreed as follows:

ARTICLE I

The present Agreement concerns the rescheduling of:
a) commercial and financial debts for both principal and contractual interest due to Italy from the Government of Ethiopia or its public sector or covered by the guarantee of the Government of Ethiopia or its public sector, within the period 1st December, 1992 - 31st October, 1995 and not paid, relating to contracts for the supply of goods and/or services and/or the execution of works as well as to financial Conventions concluded before 31st December, 1989 - with an original maturity of more than one year - covered by Italian State insurance guarantee provided for under the Italian Law;
b) the arrears of the debts indicated in paragraph a) above, as at 30th November, 1992 and not yet paid;
c) the late interest accrued as at 30th November, 1992 on debts described in paragraph b) above, calculated at the rates of interest envisaged in the following Article III, paragraph 2), i);
d) the debts for both principal and contractual interest due within the period 1st December, 1992 - 31st October, 1995 and not paid, relating to Government Loans as per financial conventions between the Government of Ethiopia and Mediocredito Centrale signed before 31st December, 1989;
e) the arrears of the debts indicated in paragraph d) above, as at 30th November, 1992 and not yet paid;

f) the late interest accrued as at 30th November, 1992 on debts described in paragraph e) above, calculated at the rate of interest envisaged in the following Article III, paragraph 2), ii).

The above mentioned debts are listed in the Annexes to the present Agreement. These Annexes may be revised by mutual consent of the two Parties.

ARTICLE II

a) The debts referred to in the previous Article I, a), b), c) will be transferred - in the currencies established in the contracts or in the financial Conventions - by the Government of Ethiopia to the SEZIONE SPECIALE PER IL CREDITO ALL'ESPORTAZIONE (hereinafter referred to as "SACE"):

-	15/5/1995	1,74%
-	15/11/1995	0,94%
-	15/5/1996	0,98%
-	15/11/1996	1,02%
-	15/5/1997	1,07%
-	15/11/1997	1,11%
-	15/5/1998	1,16%
-	15/11/1998	1,21%
-	15/5/1999	1,26%
-	15/11/1999	1,31%
	15/5/2000	1,36%
-	15/11/2000	1,41%
-	15/5/2001	1,47%
-	15/11/2001	1,52%
-	15/5/2002	1,58%
-	15/11/2002	1,64%
-	15/5/2003	1,70%
-	15/11/2003	1,76%
-	15/5/2004	1,82%
-	15/11/2004	1,88%
-	15/5/2005	1,95%
-	15/11/2005	2,01%
-	15/5/2006	2,08%
-	15/11/2006	2,15%
-	15/5/2007	2,22%
-	15/11/2007	2,29%
-	15/5/2008	2,36%
-	15/11/2008	2,44%
-	15/5/2009	2,51%
-	15/11/2009	2,59%
-	15/5/2010	2,67%
-	15/11/2010	2,75%
-	15/5/2011	2,84%
-	15/11/2011	2,92%
-	15/5/2012	3,00%
-	15/11/2012	3,10%
-	15/5/2013	3,19%
-	15/11/2013	3,28%
-	15/5/2014	3,37%
-	15/11/2014	3,47%
-	15/5/2015	3,57%
-	15/11/2015	3,67%
-	15/5/2016	3,77%
-	15/11/2016	3,87%
-	15/5/2017	3,99%

b) The debts referred to in the previous Article I, d), e), f) will be transferred - in the currencies established in the financial Conventions - by the Government of Ethiopia to Mediocredito Centrale as follows:

- 15/11/2006 0,29%
- 15/5/2007 0,36%
- 15/11/2007 0,43%
- 15/5/2008 0,51%
- 15/11/2008 0,60%
- 15/5/2009 0,69%
- 15/11/2009 0,78%
- 15/5/2010 0,88%
- 15/11/2010 0,99%
- 15/5/2011 1,10%
- 15/11/2011 1,22%
- 15/5/2012 1,34%
- 15/11/2012 1,47%
- 15/5/2013 1,60%
- 15/11/2013 1,74%
- 15/5/2014 1,89%
- 15/11/2014 2,05%
- 15/5/2015 2,22%
- 15/11/2015 2,39%
- 15/5/2016 2,57%
- 15/11/2016 2,76%
- 15/5/2017 2,96%
- 15/11/2017 3,18%
- 15/5/2018 3,40%
- 15/11/2018 3,63%
- 15/5/2019 3,87%
- 15/11/2019 4,13%
- 15/5/2020 4,40%
- 15/11/2020 4,68%
- 15/5/2021 4,97%
- 15/11/2021 5,28%
- 15/5/2022 5,61%
- 15/11/2022 5,95%
- 15/5/2023 6,31%
- 15/11/2023 6,68%
- 15/5/2024 7,07%

ARTICLE III

1) The Government of Ethiopia undertakes to pay and to transfer to "SACE" and to MEDIOCREDITO CENTRALE respectively interest for deferred payment which shall be calculated on any debt mentioned in the present Agreement and unpaid at maturity.
2) Such interest shall accrue during the period from the maturity as regards debts envisaged in previous Article I, a), b), d), e) and from the 1st December, 1992 as regards debts envisaged in previous Article I, c), f) until the full settlement of the debt and shall be calculated as follows:

i) as regards debts indicated in previous Article I, a), b), c) at the rate of 3,96% p.a., of 0,10% p.a. of 2,06% p.a. and of 1,68% p.a. as regards debts respectively payable in Italian Liras, U.S. Dollars, Deutsche Marks, and Swiss Francs;
ii) as regards debts indicated in Article I, d), e), f) at the rate of 1,50% p.a..
3) The aforesaid interest shall be transferred - in the currencies established in the contracts or in the financial Conventions - half yearly (15th May - 15th November) starting on May 15th, 1995.

ARTICLE IV

The Government of Ethiopia undertakes to transfer to "SACE" and to MEDIOCREDITO CENTRALE not later than 31st May, 1995 all the amounts due as at 16th December, 1992 and not yet paid to "SACE" and to MEDIOCREDITO CENTRALE relating to debts not covered by this Agreement.

Late interest will be charged on those amounts.

ARTICLE V

In the event, for any reason, of delayed payment of the amounts due according to the present Agreement, the Government of Ethiopia shall pay and transfer interest calculated as follows:

- for debts due to "SACE", at the respective six months Libor quoted on the date of maturity, increased by 0,50 percentage points;
- for debts due to Mediocredito Centrale, at the rate of 2,00% p.a.

ARTICLE VI

The present Agreement does not impair either legal ties established by common law, or contractual commitments entered into by the parties for the operations to which Ethiopian's debts are referred to in this Agreement. Accordingly no provision of this Agreement can be invoked to justify any modification whatsoever of such contracts and/or financial Conventions particularly those concerning the conditions of payment and the dates of maturity.

All modifications of the contracts and financial Conventions made after 30th December, 1989 and having the effect of an increase in Ethiopian's commitments towards Italy shall be considered as new commitments not covered by the present Agreement.

ARTICLE VII

i) The provisions of the present Agreement will apply for the period from 1st November, 1993 up to 31st October, 1994 provided that the conditions envisaged in Section IV, paragraph 5 of the Agreed Minutes signed in Paris on 16th December, 1992 have been fulfilled.
ii) The provisions of the present Agreement will apply for the period from 1st November, 1994 up to 31st October, 1995 provided that the conditions envisaged in Section IV, paragraph 6 of the Agreed Minutes signed in Paris on 16th December, 1992 have been fulfilled.

ARTICLE VIII

The present Agreement shall enter into force as from the date on which the two Contracting Parties notify each other that their respective constitutional procedures have been completed.

Done in Addis Ababa on the 20th April, 1995, in duplicate in the English language, both copies being equally authentic.

For the Government of the Republic of Italy

The Ambassador of Italy

Maurizio Melani

For the Transitional Government Ethiopia

The Minister of Finance

Alemayehu Daba

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO FRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED
IL GOVERNO TRANSITORIO DI ETIOPIA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo di Etiopia, nello spirito di amicizia e cooperazione economica esistente fra i due paesi, e sulla base del Processo Verbale firmato a Parigi il 16 dicembre 1992 dai paesi partecipanti alla riunione del Club di Parigi, hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO I

Il presente Accordo riguarda il consolidamento:

a) dei debiti commerciali e finanziari per capitale ed interessi contrattuali, dovuti all'Italia dal Governo di Etiopia o dal suo settore pubblico, ovvero coperti da garanzia del Governo di Etiopia o del suo settore pubblico nel periodo 1 dicembre 1992 - 31 ottobre 1995, e non corrisposti, relativi a contratti per la fornitura di beni e/o servizi e/o all'esecuzione di lavori, come pure a Convenzioni finanziarie stipulate anteriormente al 31 dicembre 1989 - con scadenza originaria superiore ad un anno -, coperti dalla garanzia assicurativa dello Stato Italiano prevista dalla legislazione italiana;

b) degli arretrati dei debiti indicati al precedente paragrafo a), maturati al 30 novembre 1992 e non ancora corrisposti;

c) degli interessi di ritardato regolamento, maturati al 30 novembre 1992 sui debiti di cui al precedente paragrafo **b), calcolati ai tassi di interesse previsti al successivo Articolo III, paragarfo 2), i);**

d) dei debiti per capitale ed interessi contrattuali, dovuti nel periodo 1 dicembre 1992 - 31 ottobre 1995, e non corrisposti, relativi ai Crediti Governativi previsti dalle convenzioni finanziarie fra il Governo di Etiopia ed il Mediocredito Centrale, firmate anteriormente al 31 dicembre 1989;

e) degli arretrati sui debiti di cui al precedente paragrafo d), maturati al 30 novembre 1992 e non ancora corrisposti;

f) degli interessi di ritardato regolamento, maturati al 30 novembre 1992 sui debiti di cui al precedente paragrafo e), calcolati al tasso di interesse previsto al successivo Articolo III, paragrafo 2), ii).

I debiti summenzionati figurano agli Allegati al presente Accordo. Tali Allegati potranno essere modificati con il consenso reciproco delle due Parti.

ARTICOLO II

a) I debiti di cui al precedente Articolo I, a), b) e c) saranno trasferiti - nelle valute stabilite nei contratti o nelle convenzioni finanziarie - dal Governo di Etiopia alla SEZIONE SPECIALE PER IL CREDITO ALL'ESPORTAZIONE (qui di seguito denominata "SACE"):

-	15/5/1995	1,74%
-	15/11/1995	0,94%
-	15/5/1996	0,98%
-	15/11/1996	1,02%
-	15/5/1997	1,07%
-	15/11/1997	1,11%
-	15/5/1998	1,16%
-	15/11/1998	1,21%
-	15/5/1999	1,26%
-	15/11/1999	1,31%
	15/5/2000	1,36%
-	15/11/2000	1,41%
-	15/5/2001	1,47%
-	15/11/2001	1,52%
-	15/5/2002	1,58%
-	15/11/2002	1,64%
-	15/5/2003	1,70%
-	15/11/2003	1,76%
-	15/5/2004	1,82%
-	15/11/2004	1,88%
-	15/5/2005	1,95%
-	15/11/2005	2,01%
-	15/5/2006	2,08%
-	15/11/2006	2,15%
-	15/5/2007	2,22%
-	15/11/2007	2,29%
-	15/5/2008	2,36%
-	15/11/2008	2,44%
-	15/5/2009	2,51%
-	15/11/2009	2,59%
-	15/5/2010	2,67%
-	15/11/2010	2,75%

- 15/5/2011 2,84%
- 15/11/2011 2,92%
- 15/5/2012 3,00%
- 15/11/2012 3,10%
- 15/5/2013 3,19%
- 15/11/2013 3,28%
- 15/5/2014 3,37%
- 15/11/2014 3,47%
- 15/5/2015 3,57%
- 15/11/2015 3,67%
- 15/5/2016 3,77%
- 15/11/2016 3,87%
- 15/5/2017 3,99%

b) I debiti di cui al precedente Articolo I, d), e) e f) saranno trasferiti - nelle valute stabilite nei contratti o nelle convenzioni finanziarie - dal Governo di Etiopia al Mediocredito Centrale come segue:

- 15/11/2006 0,29%
- 15/5/2007 0,36%
- 15/11/2007 0,43%
- 15/5/2008 0,51%
- 15/11/2008 0,60%
- 15/5/2009 0,69%
- 15/11/2009 0,78%
- 15/5/2010 0,88%
- 15/11/2010 0,99%
- 15/5/2011 1,10%
- 15/11/2011 1,22%
- 15/5/2012 1,34%
- 15/11/2012 1,47%
- 15/5/2013 1,60%
- 15/11/2013 1,74%
- 15/5/2014 1,89%
- 15/11/2014 2,05%
- 15/5/2015 2,22%
- 15/11/2015 2,39%
- 15/5/2016 2,57%
- 15/11/2016 2,76%
- 15/5/2017 2,96%
- 15/11/2017 3,18%
- 15/5/2018 3,40%
- 15/11/2018 3,63%
- 15/5/2019 3,87%
- 15/11/2019 4,13%
- 15/5/2020 4,40%
- 15/11/2020 4,68%
- 15/5/2021 4,97%
- 15/11/2021 5,28%
- 15/5/2022 5,61%
- 15/11/2022 5,95%
- 15/5/2023 6,31%
- 15/11/2023 6,68%
- 15/5/2024 7,07%

ARTICOLO III

1) Il Governo di Etiopia si impegna a versare ed a trasferire alla "SACE" ed al MEDIOCREDITO CENTRALE rispettivamente gli interessi di ritardato pagamento, che saranno calcolati su ciascuno dei debiti di cui al presente Accordo, non corrisposti a scadenza.

2) Tali interessi matureranno a decorrere dalla scadenza per quanto riguarda i debiti previsti al precedente Articolo I a), b), d) ed e), e dal 1 dicembre 1992 per quanto riguarda i debiti previsti al precedente Articolo I c) ed f), fino a completa estinzione del debito, e saranno calcolati come segue:

i) per quanto riguarda i debiti indicati al precedente Articolo I a), b) e c) al tasso del 3,96% annuo, dello 0,10% annuo, del 2,06% annuo e dell'1,68% annuo per i debiti esigibili rispettivamente in Lire italiane, Dollari USA, Marchi tedeschi e Franchi svizzeri;

ii) per quanto riguarda i debiti indicati al precedente Articolo I d), e) ed f) al tasso dell'1,50% annuo.

3) Gli interessi summenzionati saranno trasferiti - nelle valute stabilite nei contratti o nelle convenzioni finanziarie - semestralmente (15 maggio - 15 novembre) a partire dal 15 maggio 1995.

ARTICOLO IV

Il Governo di Etiopia si impegna a trasferire alla "SACE" ed al MEDIOCREDITO CENTRALE, entro il 31 maggio 1995, tutti gli importi maturati al 16 dicembre 1992 e non ancora corrisposti alla "SACE" ed al MEDIOCREDITO CENTRALE, relativi ai debiti non menzionati nel presente Accordo.

Gli interessi di ritardato regolamento saranno calcolati su detti importi.

ARTICOLO V

Qualora, per qualsivoglia motivo, si verifichi un ritardo nel pagamento degli importi dovuti in base al

presente Accordo, il Governo di Etiopia verserà e trasferirà gli interessi calcolati come segue:

- per i debiti dovuti alla "SACE", al rispettivo Libor a sei mesi relativo alla data di scadenza, incrementato di 0,50 punti percentuali;
- per i debiti dovuti al MEDIOCREDITO CENTRALE, al tasso del 2,00% annuo.

ARTICOLO VI

Il presente Accordo non pregiudica né i vincoli giuridici stabiliti dal diritto comune, né gli impegni contrattuali assunti dalle parti per le operazioni a cui si riferiscono i debiti dell'Etiopia nel presente Accordo. Di conseguenza, nessuna disposizione del presente Accordo può essere addotta a giustificazione di qualsiasi modifica a tali contratti e/o convenzioni finanziarie, ed in particolare quelle relative alle modalità di pagamento ed alle date di scadenza.

Tutte le modifiche ai contratti ed alle convenzioni finanziarie apportate successivamente al 30 dicembre 1989, aventi come effetto un incremento degli impegni dell'Etiopia nei confronti dell'Italia, saranno considerate nuovi impegni non coperti dal presente Accordo.

ARTICOLO VII

i) Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno nel periodo compreso fra il 1 novembre 1993 ed il 31 ottobre 1994, a condizione che le condizioni previste alla Sezione IV, paragrafo 5 del Processo Verbale firmato a Parigi il 16 dicembre 1992 siano state soddisfatte.

ii) Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno nel periodo compreso fra il 1 novembre 1994 ed il 31 ottobre 1995, a condizione che le condizioni previste alla Sezione IV, paragrafo 6 del Processo Verbale firmato a Parigi il 16 dicembre 1992 siano state soddisfatte.

ARTICOLO VIII

Il presente Accordo entrerà in vigore dalla data in cui le due Parti Contraenti si notificheranno il completamento dei rispettivi iter costituzionali.

Fatto ad Addis Abeba il 20 aprile 1995 in due copie in lingua inglese, entrambi i tesi facenti ugualmente fede.

Per il Governo
della Repubblica Italiana

L'Ambasciatore d'Italia

Maurizio Melani

Per il Governo
Transitorio di Etiopia

Il Ministro delle Finanze

Alemayehu Daba

503.

Berna, 7 giugno 1995

Protocollo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Consiglio federale Svizzero relativo al trattamento fiscale della «Société italo-suisse d'exploitation du Tunnel du Grand-Saint-Bernard» (SISEX)

(Entrata in vigore: 7 giugno 1995)

Protocollo

Il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero

- vista la **Convenzione del 23 maggio 1958 tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativa alla costruzione e all'esercizio di un traforo stradale sotto il Gran San Bernardo** e in particolare l'articolo 2 commi 2 e seguenti, che prevedono per l'esercizio del traforo la creazione di una società anonima il cui capitale sociale è sottoscritto per una metà dalla società italiana e per l'altra metà dalla società svizzera, ciascuna concessionaria della costruzione di metà del traforo;

- visto che la società di esercizio, denominata "Société italo-suisse d'exploitation du tunnel du Grand-Saint-Bernard" (qui di seguito SISEX), è stata costituita, conformemente all'articolo 2 della citata Convenzione, in data 19 giugno 1963 a Bourg-Saint-Pierre (Canton Vallese, Svizzera), dove è la sua sede legale;

- preso atto che l'articolo 3 dello statuto della SISEX esclude esplicitamente lo scopo di lucro;

- preso altresì atto che fino a oggi la SISEX non è stata assoggettata al pagamento di imposte dirette sul reddito, che è d'altronde statutariamente escluso e che pertanto non è mai stato realizzato;

- considerato che la posizione giuridica della SISEX non si è modificata rispetto a quanto previsto dalla Convenzione;

- basandosi sull'articolo 8 della Convenzione, che stabilisce che le questioni doganali, di polizia, monetarie, fiscali e sociali attinenti alla costruzione e all'esercizio del traforo saranno oggetto di accordi particolari tra il Governo italiano e il Governo svizzero;

convengono che

la SISEX non è ritenuta soggetto fiscale sotto il profilo dell'imposta federale preventiva, dell'imposta federale diretta, dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte cantonali e comunali dirette.

Nell'eventualità di un trasferimento in Italia della sede legale della SISEX e perdurando le condizioni di cui al precedente quarto punto (assenza di redditi), la società stessa rientrerebbe nel regime fiscale italiano previsto per le società di capitali che, nella misura in cui non producono redditi, non prevede, al momento, una imposizione diretta.

Nel caso in cui le legislazioni dei due Paesi dovessero subire modifiche incidenti sulla situazione fiscale della SISEX, le Parti si concerteranno ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione del 23 maggio 1958.

Il presente Protocollo entra in vigore il giorno della sua firma, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 1993. Lo stesso può essere disdetto con un preavviso scritto di sei mesi.
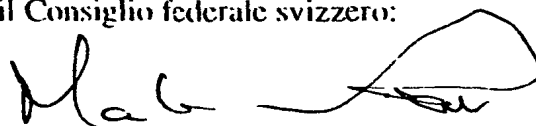
Fatto a Berna, il 7 giugno 1995, in due esemplari originali nelle lingue italiana e francese, entrambi i testi facenti egualmente fede.

Per il Governo della Repubblica italiana:

Franco Ferretti

Per il Consiglio federale svizzero:

Mathias Krafft

504.

New Delhi, 27 giugno 1995

Scambio di Lettere che proroga fino al 28 gennaio 1997 il termine di utilizzo della linea di credito di cui all'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica dell'India concernente la concessione di crediti all'esportazione per un importo di 400 milioni di dollari USA

(Entrata in vigore: 27 giugno 1995)

The Ambassador of Italy
New Delhi

N. 3281

Dear Joint Secretary,

Reference is made to the Intergovernmental Agreement signed in Rome on January 25, 1985 by the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of India concerning export credits for an amount up to US Doll. 400,000,000 to be used as buyer's and/or supplier's credits to purchase plants, machinery, equipment and other capital goods including components and spare parts manufactured in Italy, together with all related services.

Taking into account the importance of the financial aspects for the development of trade between the two Countries, I have the honour to propose a two-year extension of the term of utilization on the existing terms and conditions, up to January 28, 1997.

Please accept the assurances of my highest consideration.

New Delhi, June 27, 1995

Gaetano Zucconi
Ambassador of Italy to India

Shri V. Govindarajan
Joint Secretary
Ministry of Finance

D.O.10/4/89-EEC.IV/It.

V.GOVINDARAJAN
JOINT SECRETARY(EEC)
T.No.3012752

27th June, 1995

Excellency,

I have the honour to refer to your letter of today regarding the renewal of the Intergovernmental Agreement signed in Rome on 25th January, 1985 by the Government of the Republic of Italy and the Government of the Republic of India authorising export credits for an amount of up to U.S. Dollars 400,000,000 to be used as buyer's and / or supplier's credits to purchase plant machinery, equipment and other capital goods including componenets and spare parts manufactured in Italy together with all related services and the amendments proposed therein which reads as follows:

"Reference is made to the Intergovernmental Agreement signed in Rome on January 25, 1985 by the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of India concerning export credits for an amount up to U.S. Dollars 400,000,000 to be used as buyer's and / or supplier's credits to purchase plants, machinery, equipment and other capital goods including components and spare parts manufactured in Italy, together with all related services.

Taking into account the importance of the financial aspects for the development of trade between the two countries, I have the honour to propose a two-year extension of the term of utilization, on the existing terms & conditions, up to January 28, 1997.

Please accept, Your Excellency, the assurances of my highest consideration.

New Delhi,

Gaetano Zucconi
Ambassador of Italy to India

Shri V.Govindarajan
Joint Secretary
Ministry of Finance."

I have the honour to convey the acceptance of my Government to the contents of the above letter.

Please accept the assurances of my highest consideration.

Yours sincerely,

(V.Govindarajan)

H.E. Mr. Gaetano Zucconi,
Ambassador of Italy to India,
New Delhi.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

L'Ambasciatore d'Italia

a Nuova Dehli

Caro Segretario Aggiunto,

si fa riferimento all'Accordo intergovernativo firmato a Roma in data 25 gennaio 1985 dal Governo della Repubblica italiana e dal Governo della Repubblica d'India relativo ai crediti all'esportazione per un ammontare complessivo di 400.000.000 $ USA da utilizzarsi come crediti agli acquirenti e/o ai fornitori per l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature ed altri beni strumentali ivi inclusi componenti e pezzi di ricambio fabbricati in Italia, nonchè tutti i servizi connessi.

In considerazione dell'importanza degli aspetti finanziari per lo sviluppo delle relazioni commerciali fra i due Paesi, mi pregio di proporre una proroga di due anni del termine di utilizzo rispetto ai termini e alle condizioni esistenti, vale a dire sino al 28 gennaio 1997.

La prego di voler accogliere l'espressione della mia piu alta considerazione.

Nuova dehli, 27 giugno 1995

Gaetano Zucconi

Ambasciatore d'Italia in India

Shri V. Govindarajan

Segretario Aggiunto

Ministero delle Finanze

D.O.10/4/89 - CEE IV/It

Governo della Repubblica d'India

Ministero delle Finanze

Direzione degli Affari Economici

Nuova Dehli, 27 giugno 1995

V GOVINDARAJAN

SEGRETARIO AGGIUNTO (CEE)

tel. 3012752

Eccellenza,

ho l'onore di riferirmi alla Sua lettera di oggi concernente il rinnovo dell'Accordo intergovernativo firmato a Roma in data 25 gennaio 1985 dal Governo della Repubblica italiana e dal Governo della Repubblica d'India relativo alla concessione di crediti all'esportazione per un ammontare complessivo di 400.000.000 $ USA da utilizzarsi come crediti agli acquirenti e/o ai fornitori per l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature ed altri beni strumentali ivi inclusi componenti e pezzi di ricambio fabbricati in Italia, nonchè tutti i servizi connessi. Le modifiche proposte recitano come segue:

"Si fa riferimento all'Accordo intergovernativo firmato a Roma in data 25 gennaio 1985 dal Governo della Repubblica italiana e dal Governo della Repubblica d'India relativo ai crediti all'esportazione per un ammontare complessivo di 400.000.000 $ USA da utilizzarsi come crediti agli acquirenti e/o ai fornitori per l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature ed altri beni strumentali ivi inclusi componenti e pezzi di

ricambio fabbricati in Italia, nonchè tutti i servizi connessi.

In considerazione dell'importanza degli aspetti finanziari per lo sviluppo delle relazioni commerciali fra i due Paesi, mi pregio di proporre una proroga di due anni del termine di utilizzo rispetto ai termini e alle condizioni esistenti, vale a dire sino al 28 gennaio 1997.

La prego di voler accogliere, Eccellenza, l'espressione della mia più alta considerazione.

Gaetano Zucconi

Ambasciatore d'Italia in India

Shri V. Govindarajan

Segretario Aggiunto

Ministero delle Finanze"

Ho l'onore di comunicare che il mio Governo accetta il contenuto della succitata lettera.

La prego di accogliere l'espressione della mia più alta considerazione.

Distinti saluti

V. Govindarajan

Sua Eccellenza Gaetano Zucconi

Ambasciatore d'Italia in India

Nuova Dehli

505.

New Delhi, 27 giugno 1995

Memorandum d'Intesa tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica dell'India per l'esecuzione del programma «Centro di formazione e produzione per la realizzazione di audiovisivi educativi destinati all'informazione e sviluppo della popolazione rurale dell'Est e Nord-Est dell'India» con Allegato (1)

(Entrata in vigore: 27 giugno 1995)

---

(1) L'Allegato non si pubblica per motivi tecnici.

MEMORANDUM D'INTESA

TRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'INDIA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica dell'India, nel quadro dell'Accordo Italo-Indiano di Cooperazione Tecnica firmato il 27 febbraio 1981 a New Delhi e rinnovato mediante scambio di lettere il 24 febbraio 1987, ed in base alla Legge italiana n° 49 del 27 febbraio 1987, consci dell'importanza delle cooperazione per lo sviluppo sociale ed economico, convengono di stipulare il presente Memorandum d'Intesa per l'esecuzione di un programma avente lo scopo di realizzare:

"Un centro di formazione e produzione per la realizzazione di audiovisivi educativi destinati all'informazione e sviluppo della popolazione rurale dell'Est e Nord-Est dell'India".

ARTICOLO I

Il principale obiettivo del Progetto e':

contribuire allo sviluppo della popolazione indiana piu' indigente, in particolare di quella suburbana e rurale, attraverso la produzione professionale e l'utilizzo di audiovisivi educativi quali mezzi per una corretta informazione su temi di alto contenuto socio-economico.

ARTICOLO II

2.1. Il Governo della Repubblica dell'India, qui rappresentato dal Ministero dell'Informazione e della Diffusione, Governo dell'India, nomina il Dipartimento dell'Informazione e degli Affari Culturali, Governo del West Bengala quale ente responsabile dell'esecuzione dei propri obblighi di cui al presente Memorandum d'Intesa.

2.2. Il Governo della Repubblica italiana nomina il C.O.E. -Centro Orientamento Educativo- quale organismo responsabile dell'esecuzione dei propri obblighi di cui al presente Memorandum d'Intesa.

ARTICOLO III

Il Governo della Repubblica italiana, in conformita' alla Leggi e Regolamenti in vigore e alla delibera del Comitato Direttivo della Cooperazione Italiana n° 85 del 18 marzo 1992, contribuira' con un dono sino a 3.900 milioni di Lire italiane per le voci di cui all'Allegato 1 al presente Memorandum d'Intesa.

ARTICOLO IV

Il Governo della Repubbica dell'India, in ottemperanza alla Leggi e Regolamenti in vigore, coprira' il costo delle infrastrutture, personale e forniture di cui all'Allegato 1 al presente Memorandum d'Intesa.

ARTICOLO V

5.1. Il Governo della Repubblica italiana fornira' il proprio contributo tramite il Ministero degli Affari Esteri direttamente all'Organismo italiano designato, di cui al sopra riportato art. 2.2.

5.2. Il contributo indiano verra' fornito dall'Ente designato, di cui al sopra riportato art. 2.1 per conto del Governo della Repubblica dell'India e sotto il controllo del Ministero dell'Informazione e della Diffusione, Governo dell'India.

ARTICOLO VI

I due Governi inoltre concordano di costrituire al piu' presto un Comitato Congiunto, formato da membri designati da ciuscun Governo. Il Comitato Congiunto avra' l'incarico di verificare, per lo meno annualmente, l'avanzamento generale della attivita' del Progetto, l'effettiva mobilitazione delle risorse e di dare il proprio parere in merito ad eventuali modifiche e/o estensione del Progetto, se cio' dovesse rendersi necessario.

ARTICOLO VII

Il Governo della Repubblica dell'India dovra' assicurare al C.O.E. ed ai suoi esperti che lavoreranno in India all'attuazione del Progetto, tutti i privilegi ed esenzioni, assoggettati alle vigenti Leggi e Regolamenti, come previsto dall'Accordo di Cooperazione Tecnica fra la Repubblica italiana e la Repubblica dell'India, stipulato a New Delhi il 27 febbraio 1981.

ARTICOLO VIII

I Governi ed i rispettivi Organismi designati, in stretta collaborazione con le locali unita' governative e con le organizzazioni del settore interessate dovranno assicurarsi che il presente Memorandum d'Intesa venga evaso con la dovuta diligenza ed entrambi si comunicheranno tutte le informazioni che possono essere necessarie alla realizzazione del Progetto.

ARTICOLO IX

Il Progetto verra' attuato in accordo all'Allegato 1 che costituisce parte integrante del presente Memorandum d'Intesa.

ARTICOLO X

10.1 Il presente Memorandum d'Intesa entrera' in vigore alla data della firma e scadra' al completamento del Progetto o in qualsiasi altra data concordata di comune accordo dai due Governi.

10.2 Il presente Memorandum d'Intesa, stipulato in base agli accordi tra la Repubblica italiana e la Repubblica dell'India, e' da considerarsi un documento tecnico ed e' teso unicamente a stabilire la responsabilita' amministrativa dei due Governi in merito all'attuazione del Progetto nel quadro del sopra menzionato Accordo Italo-Indiano di Cooperazione Tecnica firmato il 27 febbraio 1981 a New Delhi e rinnovato mediante scambio di lettere il 24 febbraio 1987, stipulato tra i due Paesi.

10.3 Qualsiasi controversia che dovesse sorgere circa l'interpretazione o l'esecuzione del presente Memorandum d'Intesa sara' sanata mediante consultazione o negoziazione tra i due Governi.

10.4 Il presente Memorandum d'Intesa potra' essere emendato in qualsiasi momento, di comune accordo fra i due Governi, mediante scambio di note.

10.5 Qualsiasi comunicazione su documenti acquisiti, fatta o trasmessa sia da parte del Governo italiano che da parte del Governo indiano in relazione al presente Memorandum d'intesa, dovra' essere fatta per iscritto e verra' considerata come effettivamente effettuata, fatta o spedita alla Parte alla quale e' indirizzata, al momento della sua consegna a mano, per posta, per telegramma, telex, al rispettivo indirizzo e precisamente:

Per il Governo Italiano:

Ambasciata d'Italia,
50-E, Chandragupta Marg
New Delhi 110021

Per Il Governo Indiano:

Dipartimento degli Affari Economici
Ministero delle Finanze
North Block
New Delhi 110001

A testimonianza di quanto sopra, i sottoscritti hanno firmato il presente Memorandum d'Intesa.

Redatto a Delhi il 27 giugno 1995 A.D. in due copie originali per ciascuna lingua Inglese, Italiana e Hindi, i cui tre testi fanno ugualmente fede l'un l'altro. In caso di dubbio fa fede il testo Inglese.

Per il Governo
della Repubblica Italiana

(Gaetano Zucconi)
Ambasciatore Straordinario
e Plenipotenziario

Per e a nome del
del Presidente dell'India

(V. Govindarajan)
Joint Secretary
Ministero delle Finanze

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of India:

Within the framework of the Indo-Italian Agreement of Technical Cooperation signed on February 27, 1981, in New Delhi and extended by exchange of letters on February 24, 1987, and according to the Italian Law No. 49 on February 26, 1987, aware of the importance of cooperation for social and economic development, convene to stipulate the present emorandum for the implementation of a programme aiming to set up:

"A training cum production center for educational audiovisual for information and development of rural population in East and North-East of India".

ARTICLE I

The main objectives of the Project are:

- to contribute to the Development of the most needful Indian populations, in particular the rural and suburban ones, through the professional production and utilization of Educational Audiovisuals as media of correct information on themes of high socio-economic contents.

ARTICLE II

2.1 The Government of the Republic of India, as represented by the Ministry of Information and Broadcasting, Government of India, designates the Department of Information and Cultural Affairs, Government of West Bengal as the Agency responsible for the implementation of its obligations under this Memorandum of Understanding.

2.2 The Government of the Italian Republic designates the C.O.E. (Centro Orientamento Educativo), as the Organization responsible for the implementation of its obligations under this Memorandum of Understanding.

ARTICLE III

The Government of the Italian Republic, in accordance with the prevailing laws and regulations, and with the resolution of the Steering Committee of the Italian Cooperation No. 85 dated March 18, 1992, will contribute a grant up to 3,900 million of Italian Lira for the inputs listed in the Annex to this Memorandum of Understanding.

ARTICLE IV

The Government of the Republic of India, in accordance with the prevailing laws and regulations, shall cover the cost of the facilities and personnel and supplies listed in the Annex to the Memorandum of Understanding.

ARTICLE V

5.1 The Government of the Italian Republic will provide its contribution through the Ministry of Foreign Affairs directly to the Italian designated agency referred to in Art. 2.2 here above.

5.2 The Indian contribution will be provided by the designated agency referred to in Article 2.1 here above on behalf of the Government of the Republic of India and under the relevant control of Ministry of Information and Broadcasting, Government of India.

ARTICLE VI

The two Governments also agree to set-up as soon as possible a Joint-Committee formed by members designated by each Government. The Joint-Committee shall be charged of verifying at least annually the general progress of the Project activities, the effective resources mobilization, making general recommendations, if necessary, on possible modifications and/or extension of the Project.

ARTICLE VII

The Government of the Republic of India shall assure the C.O.E. and its experts working in India for the execution of the Project all privileges and exemptions, subject to existing laws and regulations, as contained in the Indo-Italian Agreement of Technical Cooperation signed on February 27, 1981, in New Delhi.

ARTICLE VIII

The Governments and their designated implementing Agencies, in close coordination with local government units and concerned agencies, shall ensure that this Memorandum of Understanding is carried out with due diligence and efficiency and each shall furnish the other with all information that may be considered necessary for the realization of the Project.

ARTICLE IX

The Project will be implemented in accordance with the Annexe attached hereto, which constitutes an integral part of this Memorandum.

ARTICLE X

10.1 This Memorandum of Understaning shall take effect on the date of signature and shall expire upon completion of the Project or on any date mutually agreed upon by the two Governments.

10.2 This Memorandum of Understanding, which is stipulated in accordance with the Italian Republic and the Republic of India, is of technical nature and is intended only to set out the administrative responsibility of the two Governments in relation to the carrying out of the project within the framework of the above-mentioned Indo-Italian Agreement of Technical Cooperation signed on February 27th 1981 in New Delhi and extended by exchange of letters on February 24th 1987, between the two countries.

10.3 Any dispute arising out of the interpretation or implementation of this Memorandum of Understanding shall be settled amicably by consultation or negotiation between the two Governments.

10.4 This Memorandum of Understanding may be amended at any time with the mutual consent of both Governments by exchange of letters.

10.5 Any communication of documents given, made or sent by either the Italian or Indian Government pursuant to this Memorandum of Understanding, shall be in writing and deemed to have been duly given, made or sent to the Party which it is addressed at the time of its delivery by hand, mail, telegram, cable or telex at its respective address, namely:

For the Government of Italy:

Embassy of Italy
50-E Chandragupta Marg
New Delhi 110021
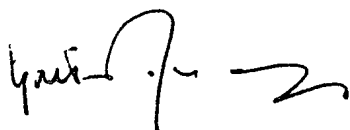
For the Government of India:

Department of Economic Affairs
Ministry of Finance
North Block
New Delhi 110001

In WITNESS WHEREFOR, the undersigned, have signed this Memorandum of Understanding.
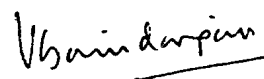
Done at New Delhi on the 27th day of June of the year 1995 A.D. in two originals each in English, Italian and Hindi languages. All the texts being equally authentic, in case of doubt the English text shall prevail.

For the Government of the Republic of Italy

(Gaetano Zucconi)
Ambasssador Extraordinary
and Plenipotentiary

For and on behalf of the President of India

(V. Govindarajan)
Joint Secretary
Ministry of Finance

95A5736

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(7651429) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	**357.000**
- semestrale	L.	**195.500**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	**65.500**
- semestrale	L.	**46.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	**200.000**
- semestrale	L.	**109.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	**65.000**
- semestrale	L.	**45.500**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	**199.500**
- semestrale	L.	**108.500**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	**687.000**
- semestrale	L.	**379.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**124.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**81.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	**1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	**1.500**
per ogni 96 pagine successive	L.	**1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	**4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**336.000**
Abbonamento semestrale	L.	**205.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 7.000